

FAQ Bando DGR 1135/2025 — Domande & Risposte

FAQ 1

Data: 30/10/2025

Ente richiedente: Tutti gli enti

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Sono necessari dei target minimi per avere tutti i finanziamenti? Che metriche dovranno essere utilizzate per far riconoscere la spesa finanziata? Si richiede un esempio tangibile in modo da includerlo nella realizzazione di dettaglio.

Risposta: Il bando non stabilisce target minimi di risultato (es. numero utenti) come condizione per il finanziamento. L'ammissibilità si basa su criteri qualitativi e procedurali (art. 11), tra cui:

- Coerenza con la SISUS;
- Adeguatezza del livello di maturazione progettuale e rispetto delle tempistiche (art. 15);
- Conformità alle prescrizioni ambientali e DNSH (art. 5, comma 6).

Per il riconoscimento delle spese, il bando definisce metriche e modalità di rendicontazione (artt. 6 e 16):

- Categorie di spesa ammissibili: acquisto sensori, sviluppo software, integrazione API, consulenze specialistiche (Appendice 1 con costi unitari per figura professionale);
- Documentazione obbligatoria: fatture, quietanze, certificati di collaudo, relazione finale, Allegato A5 per giornate lavorate;
- Regole di tracciabilità: indicazione CUP e CIG su tutti i giustificativi (art. 16, comma 5).

Esempio: Se il progetto prevede l'integrazione di Sensori IoT (art. 5, comma 2), la spesa sarà riconosciuta se:

- il sensore è acquistato e installato con servizi complementari (configurazione, collaudo);
- è rendicontato con fattura dettagliata, certificato di conformità e quietanza di pagamento;
- è integrato nella piattaforma MyData2 come previsto dalla SISUS.

FAQ 2

Data: 30/10/2025

Ente richiedente: Tutti gli enti

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Tutti i comuni sono obbligati a partecipare almeno ad una sub-azione? È previsto un minimo di comuni per ogni aggregazione? È previsto un minimo di comuni per ciascuna sub-azione?

Risposta: La risposta è in corso di definizione e verrà pubblicata in una seconda fase.

FAQ 3

Data: 30/10/2025

Ente richiedente: Tutti gli enti

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati

Domanda: Il target è flat su tutti i comuni oppure un comune può decidere di attuare più sub-azioni (es. abilitare 4 utenze per il proprio comune)?

Risposta: Il bando non impone un target uniforme per tutti i Comuni dell'Area urbana. La responsabilità di presentare la domanda spetta al Comune capofila, che agisce per l'intera aggregazione (art. 4, comma 2). Tuttavia, il progetto può prevedere una distribuzione differenziata degli interventi tra i Comuni, in base alle esigenze locali e alla strategia SISUS.

Un Comune può attuare più sub-azioni o più interventi all'interno della stessa Azione (es. integrare MyPA, MyPay, Assistente Virtuale e Contact Center), purché:

1. siano coerenti con gli ambiti tematici della SISUS (art. 5, comma 2);
2. rispettino le specifiche tecniche disponibili al link indicato nel bando (art. 5, comma 3);
3. siano rendicontati correttamente (art. 16).

Non è previsto un limite minimo o massimo di "utenze" o funzionalità per il Comune. L'importante è che il progetto complessivo garantisca interoperabilità, benefici per l'Area urbana e coerenza con i criteri di selezione (art. 11).

FAQ 4

Data: 30/10/2025

Ente richiedente: Tutti gli enti

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Quali sono le tempistiche per il "Programma triennale degli acquisti di beni, servizi e forniture"?

Risposta: Il bando richiede che il beneficiario dimostri la sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73 Reg. UE 2021/1060 mediante il Programma triennale degli acquisti di beni, servizi e forniture (art. 4, comma 3).

- Alla data di presentazione della domanda, il programma deve includere l'intervento oggetto della richiesta (Allegato A1 con allegati la Delibera + Programma firmati digitalmente)
- Se il programma non è ancora aggiornato, è sufficiente che sia stata formalmente avviata la procedura di modifica/integrazione, purché conclusa entro 90 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione della domanda (art. 10, comma 3) -> Allegato A1 con allegato la delibera che dichiara avvio procedura -> successivamente tramite PEC viene trasmesso il Programma aggiornato

FAQ 5

Data: 30/10/2025

Ente richiedente: Tutti gli enti

Tema: Amministrativo

Ambito: Servizi

Domanda: I parametri relativi all'utilizzo del servizio (es. numero di transizioni entro il 2029) è un vincolo di bando? Se sì, come si calcola? È un vincolo di Regione o del singolo comune?

Risposta: Il bando non richiede target numerici di utilizzo (es. numero di transazioni, utenti attivi) come condizione per il riconoscimento del contributo. Le verifiche si concentrano su:

- **realizzazione degli interventi previsti** (art. 14 e 15);
- **congruità delle spese e documentazione probatoria** (art. 16);
- **rispetto dei criteri di selezione e delle prescrizioni ambientali** (art. 11 e art. 5).

Non è previsto un vincolo di Regione né del singolo Comune relativo a metriche di utilizzo. L'obbligo è garantire che il progetto sia operativo entro i termini (15/05/2028) e conforme alle SISUS e alle specifiche tecniche. Eventuali KPI (es. numero di transazioni) possono essere inseriti **su base volontaria** nella progettazione di dettaglio per dimostrare efficacia, ma non sono richiesti dal bando.

FAQ 6

Data: 30/10/2025

Ente richiedente: Tutti gli enti

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Come si gestisce, a livello amministrativo, la modifica tra il progetto pianificato e il realizzato?

Risposta: Il bando prevede una gestione rigorosa delle modifiche progettuali (si veda indicazione contenuta all'art. 14):

- **Richiesta di variazione:** deve essere motivata con ragioni tecniche migliorative e inviata ad AVEPA tramite PEC (protocollo@cert.avepa.it) o tramite applicativo informatico.
- **Limiti:**
 - Sono ammesse compensazioni tra categorie di spesa fino al **20% del costo totale dell'operazione ammessa.**
 - Non sono consentite variazioni che comportino cambiamento di finalità, natura, funzione o tipologia dell'operazione.
 - Non è possibile inserire nuove categorie di spesa non presenti nella domanda ammessa.
- **Documentazione obbligatoria da presentare in caso di variante in corso d'opera:** atto di approvazione della modifica del contratto d'appalto; relazione del RUP e relazione tecnica del Direttore dei Lavori/Esecuzione; atto di sottomissione o atto aggiuntivo con eventuale verbale di concordamento nuovi prezzi.
- **Proroghe:** possono essere richieste con motivazione, AVEPA acquisisce il parere dell'Autorità Urbana e dell'Autorità di Gestione.

Si veda inoltre quanto riportato nel Manuale Procedurale approvato con Decreto n. 130 del 27/09/2023 a pag. 83: *“Le operazioni che vedono come beneficiari gli Enti Pubblici o gli Organismi di diritto pubblico possono presentare due tipologie di variazioni:*

- 1. Variazioni progettuali che intervengono dopo l'ammissibilità della domanda di sostegno e prima dell'aggiudicazione delle procedure di appalto dei contratti connesse all'operazione sostenuta;*
- 2. Variazioni in corso d'opera successive all'aggiudicazione della procedura di appalto dei contratti.*

1) Variazioni progettuali che intervengono fra l'ammissibilità della domanda di sostegno e prima dell'aggiudicazione delle procedure di appalto

Nel caso in cui la variazione intervenga successivamente all'ammissibilità dell'operazione ma prima dell'aggiudicazione della procedura di appalto, indipendentemente dalla natura del beneficiario, la variazione rientra fra le consuete variazioni progettuali che devono essere istruite nelle modalità previste dal precedente paragrafo 3.2 e/o sulla base delle diverse e ulteriori specificazioni indicate eventualmente sul bando/invito/ su cui l'operazione insiste.

Anche in questa situazione la variazione deve essere comunicata preventivamente dal beneficiario, autorizzata dall'ufficio istruttore e debitamente tracciata nel fascicolo progettuale.

Le procedure di gara, conseguentemente, dovranno riguardare l'operazione progettuale così come autorizzata con la variazione."

FAQ 7

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Progettuale

Ambito: Dati

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 5 "Interventi ammissibili", comma 2, Azione 1.2.1, nel punto "Intervento ammissibile 1", ovvero:

Si riporta, a titolo esemplificativo, il caso d'uso descritto nella scheda Specifica dei Requisiti disponibile al link di cui al comma 3 del presente articolo.

si fa presente che nel citato documento "Specifiche dei Requisiti per gli Enti Locali" (nome file 01_SR_Intervento ammissibile 1_ Sviluppo software per evoluzione di nuove funzionalità MyData2_v.2.pdf) sono riportati n. 4 ambiti macroscopici di analisi in Ambito Welfare:

RF01 – Indagini sul Fabbisogno Sociale

RF02 – Analisi urbanistiche "Pianificazione"

RF03 – Analisi "Città dei 15 minuti"

RF04 – Analisi integrate "Smart Grid"

Si chiede se questi "ambiti macroscopici di analisi" sono da intendersi come "casi d'uso" tra cui è possibile scegliere quelli da realizzare.

Risposta: Il bando, all'art. 5, comma 2, specifica che per l'Intervento ammissibile 1 ("Sviluppo software per evoluzione di nuove funzionalità MyData2"), è riportato "a titolo esemplificativo" un caso d'uso descritto nelle *Specifiche dei Requisiti* disponibili al link indicato nel comma 3. Questo significa che gli ambiti RF01–RF04 (Indagini sul Fabbisogno Sociale, Analisi urbanistiche, Città dei 15 minuti, Smart Grid) non sono vincoli obbligatori, ma esempi di possibili scenari di analisi. Il beneficiario può:

- scegliere uno o più ambiti tra quelli proposti;
- integrare ulteriori ambiti di analisi, purché coerenti con la SISUS e con gli obiettivi dell'Azione 1.2.1;
- garantire che le funzionalità sviluppate rispettino le specifiche tecniche e siano integrabili nella piattaforma MyData2.

Questa flessibilità è confermata dal comma 4 dello stesso articolo, che consente di presentare un progetto di fattibilità non puntualmente definito, con analisi dettagliate da allegare successivamente alla prima domanda di pagamento.

FAQ 8

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 5 "Interventi ammissibili", comma 2, Azione 1.2.1, nel punto "Intervento ammissibile 2", ovvero:

L'intervento mira a rendere disponibile sull'applicazione di cui all'intervento ammissibile 1 i dati necessari ad ottenere le funzionalità progettate. Sarà quindi necessario integrare flussi dati provenienti dai Sistemi Informativi degli Enti del territorio Veneto.

si chiede quindi se sia possibile realizzare l'intervento ammissibile 1 senza realizzare l'intervento ammissibile 2

Risposta: L'Intervento ammissibile 1 ("Sviluppo software per evoluzione di nuove funzionalità MyData2") riguarda la creazione di nuove funzionalità sulla piattaforma MyData2. Tuttavia, il bando chiarisce che l'Intervento ammissibile 2 ("Sviluppo software per integrazione flussi dati Sistemi Informativi Locali") è finalizzato a **rendere disponibili sull'applicazione i dati necessari per ottenere le funzionalità progettate**. Questo implica che:

- L'Intervento 1 da solo non garantisce la piena operatività, perché le funzionalità sviluppate devono essere alimentate da dati reali.
- L'integrazione dei flussi dati è parte integrante della logica progettuale e della coerenza con la SISUS (art. 5, comma 2 e comma 4).
- Il bando consente flessibilità nella scelta dei flussi da integrare, ma non prevede la possibilità di omettere completamente l'Intervento 2 se si realizza l'Intervento 1.

FAQ 9

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Progettuale

Ambito: Dati

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 5 "Interventi ammissibili", comma 2, Azione 1.2.1, nel punto "Intervento ammissibile 2", ovvero:

Si riporta, a titolo esemplificativo, un elenco di flussi dati di cui alla scheda Specifica dei Requisiti disponibile al link di cui al comma 3 del presente articolo.

si fa presente che nei citati documenti "Specifiche dei Requisiti per gli Enti Locali" (nome file nn_SR_MD2_Flusso XXXXX.pdf con nn da 01 a 16) non sono presenti le integrazioni di flussi identificati come tipologia "Piattaforma" presenti invece nel documento Master precedentemente condiviso con le Aree Urbane, ovvero flussi di dati provenienti da piattaforme esterne agli Enti locali come quelle regionali o nazionali.

Si chiede quindi se l'integrazione dei flussi di Piattaforma descritti nel documento Master precedentemente condiviso con le Aree Urbane possa rientrare nell'intervento ammissibile 2.

Risposta: Il bando, all'art. 5, comma 2, descrive l'Intervento ammissibile 2 come finalizzato a "rendere disponibile sull'applicazione di cui all'intervento ammissibile 1 i dati necessari ad ottenere le funzionalità progettate", attraverso l'integrazione di flussi provenienti dai **Sistemi Informativi degli Enti del territorio Veneto**. Il comma 3 chiarisce che le *Specifiche dei Requisiti* forniscono **esempi** di flussi, non un elenco vincolante. Pertanto:

- È ammessa l'integrazione di flussi ulteriori rispetto a quelli elencati nei documenti "nn_SR_MD2_Flusso XXXXX.pdf", inclusi quelli provenienti da **piattaforme regionali o nazionali**, se coerenti con la SISUS e con gli obiettivi dell'Azione 1.2.1.
- Il bando incoraggia la **interoperabilità con i principali sistemi informativi della PA** (art. 5, comma 5), favorendo economie di scala e processi di apprendimento condivisi.
- L'integrazione di flussi di piattaforma è quindi non solo consentita, ma in linea con i criteri di ammissibilità e con le finalità del progetto.

FAQ 10

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati

Domanda: In relazione ai punti precedenti, si chiede se si ritiene ammissibile lo sviluppo software per evoluzione di nuove funzionalità MyData2 (Intervento ammissibile 1) basato su dati provenienti da soli flussi di piattaforma.

Risposta: Il bando non impone che i dati provengano esclusivamente dai sistemi informativi locali. L'Intervento ammissibile 2 è descritto come necessario per "rendere disponibili sull'applicazione i dati necessari ad ottenere le funzionalità progettate", ma il comma 3 chiarisce che le *Specifiche dei Requisiti* riportano **esempi** di flussi, non vincoli. Pertanto:

- È consentito utilizzare **solo flussi di piattaforma** (es. regionali o nazionali) per alimentare le nuove funzionalità MyData2, se tali flussi sono coerenti con la SISUS e con gli obiettivi di digitalizzazione.
- Il bando incoraggia l'interoperabilità con sistemi regionali e nazionali (art. 5, comma 5), quindi questa scelta è pienamente in linea con i criteri di ammissibilità.
- Non è richiesto un mix obbligatorio di flussi locali e di piattaforma: la progettazione può essere basata esclusivamente su flussi di piattaforma, purché garantisca la funzionalità e l'integrazione.

FAQ 11

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 5 "Interventi ammissibili", comma 2, Azione 1.2.1, si chiede se è possibile scegliere anche uno solo dei tre interventi ammissibili, ovvero:

- analisi di dati già presenti in MyData e presentazione tramite appositi nuovi cruscotti - oppure -
- integrazione di fonti dati aggiuntive da conferire in MyData, senza necessariamente effettuarne un'analisi e successiva presentazione tramite appositi nuovi cruscotti - oppure -
- acquisizione dati da nuova sensoristica, senza necessariamente effettuarne un'analisi e successiva presentazione tramite appositi nuovi cruscotti

Risposta: Il bando descrive tre tipologie di interventi ammissibili per l'Azione 1.2.1 (Veneto Data Platform – MyData2):

1. Sviluppo software per evoluzione di nuove funzionalità MyData2 (Intervento 1);
2. Integrazione flussi dati dai Sistemi Informativi Locali (Intervento 2);
3. Configurazione e integrazione di sensoristica IoT (Intervento 3).

Non è previsto l'obbligo di realizzare tutti gli interventi: il comma 4 dell'art. 5 consente di presentare un progetto di fattibilità non puntualmente definito e di dettagliare successivamente le scelte, purché coerenti con la SISUS e con gli obiettivi dell'Azione. Pertanto, il beneficiario può scegliere uno solo degli interventi, ad esempio:

- sviluppare cruscotti basati su dati già presenti in MyData;
- oppure integrare nuove fonti dati senza analisi immediata;

- oppure acquisire dati da sensoristica senza sviluppare cruscotti.

L'importante è che il progetto garantisca interoperabilità, coerenza con la strategia e rispetto delle specifiche tecniche (art. 5, comma 3).

FAQ 12

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 5 "Interventi ammissibili", comma 4, che riporta:

Nel caso in cui venga presentato con la domanda di sostegno un progetto di fattibilità non puntualmente definito, l'analisi dettagliata degli interventi previsti per ciascun ente locale, purché coerente con il progetto di fattibilità, potrà essere predisposta successivamente e allegata alla prima domanda di pagamento. Nel caso in cui non venga presentato un progetto di fattibilità puntualmente definito e quindi privo della descrizione degli interventi previsti per ogni ente locale, quale documentazione progettuale è considerata accettabile?

Risposta: Il bando consente di presentare un progetto di fattibilità non puntualmente definito, ma richiede comunque una base progettuale chiara e coerente. In assenza della descrizione dettagliata degli interventi per ogni ente locale, la documentazione accettabile deve includere:

- Relazione descrittiva (Allegato A2) che attesti il rispetto dei criteri di selezione (art. 11), con indicazione delle modalità di attuazione per ciascun criterio;
- Atto di approvazione del progetto da parte dell'organo competente (art. 10, comma 5);
- Programma triennale degli acquisti con l'inserimento dell'intervento (Allegato A1);
- Relazione con obiettivi, ambiti di intervento e coerenza con la SISUS, anche se non dettagliato per singolo Comune.

Il dettaglio operativo (analisi degli interventi per ciascun ente locale) potrà essere predisposto successivamente e allegato alla prima domanda di pagamento (anticipo facoltativo o acconto obbligatorio), come previsto dall'art. 5, comma 4.

FAQ 13

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 5 "Interventi ammissibili", comma 5, come devono essere provati i criteri di ammissibilità elencati? Si richiede uno scenario di esempio.

Risposta: Il bando richiede che i criteri di ammissibilità siano dimostrati attraverso documentazione progettuale e dichiarazioni formali. In particolare:

- Relazione descrittiva Allegato A2: per ciascun criterio riportato nella griglia di valutazione (art. 11), il beneficiario deve indicare in max 1500 caratteri le modalità di rispetto (es. come garantisce interoperabilità, riduzione emissioni, riuso di formati aperti).
- Documentazione tecnica (opzionale per il progetto di fattibilità non puntualmente definito): schemi architetturali, specifiche di integrazione, eventuali certificazioni ambientali o di conformità. Da integrare con la declinazione progettuale di dettaglio.
- Dichiarazioni nel sistema Fondi.RVE: localizzazione, rispetto DNSH, conformità normativa.

Esempio: Progetto - integrazione di sensori IoT per monitoraggio ambientale (Intervento ammissibile 3).

- Interoperabilità: allegare schema di integrazione con MyData2 e API standard.
- Riduzione emissioni: dichiarare che i sensori sono alimentati da fonti a basso consumo e che il progetto non introduce nuove fonti di emissione (richiamo alle Linee Guida DNSH).
- Riuso soluzioni: indicare che il software utilizza componenti open source e formati aperti (es. JSON, XML).
- Documentazione: relazione tecnica + Allegato A2 con spiegazione puntuale per ogni criterio.

FAQ 14

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 5 "Interventi ammissibili", comma 6, chi e come attesta tali conformità? Si richiede uno scenario di esempio

Risposta: Il bando stabilisce che gli interventi devono essere conformi alle prescrizioni ambientali indicate nel Rapporto Ambientale e alle Linee Guida DNSH (art. 5, comma 6). La prova di conformità avviene attraverso:

- **Dichiarazioni sostitutive** nel sistema Fondi.RVE (es. localizzazione, rispetto DNSH);

- **Allegati obbligatori:**
 - **Allegato A3** (DNSH per Azione 1.2.1);
 - **Allegato A4** (DNSH per Azione 1.2.2);
- **Relazione tecnica** (da integrare con la declinazione progettuale di dettaglio) che descriva come il progetto garantisce:
 - invarianza o miglioramento delle prestazioni ambientali;
 - assenza di nuove fonti di emissioni;
 - rispetto dei criteri di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas serra.

Esempio nel caso di Declinazione progettuale di dettaglio: integrazione di sensori IoT per monitoraggio ambientale.

- **Beneficiario** compila Allegato A3 dichiarando che i sensori sono alimentati da fonti a basso consumo e non generano nuove emissioni.
- Allegare **relazione tecnica** con schema di integrazione e indicazione delle misure di mitigazione (es. riduzione consumi energetici).
- Inserire dichiarazione nel sistema Fondi.RVE sul rispetto DNSH e sulle prescrizioni ambientali.

Si ricorda inoltre che, come indicato all'art. 11 Avepa si avvale di una CTV di esperti per la valutazione dei contenuti delle domande.

FAQ 15

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 5 "Interventi ammissibili", comma 6, come devono essere provati i criteri di ammissibilità comuni a tutte le Azioni elencati?

Risposta: Il bando richiede che i criteri di ammissibilità comuni a tutte le Azioni siano dimostrati in fase di domanda attraverso:

- **Allegato A2:** relazione descrittiva che attesti il rispetto dei criteri di selezione (art. 11), indicando per ciascun criterio le modalità di attuazione (es. come si garantisce la coerenza con la SISUS, la logica integrata, la demarcazione rispetto ad altri programmi).

- **Documentazione tecnica** (opzionale per il progetto di fattibilità non puntualmente definito): schede progettuali, atti di approvazione, eventuali elaborati che dimostrino la maturazione progettuale e la coerenza temporale con il programma. Da integrare con la declinazione progettuale di dettaglio.
- **Dichiarazioni nel sistema Fondi.RVE**: localizzazione, rispetto DNSH, conformità normativa.

Esempio - Progetto: sviluppo cruscotti MyData2 per analisi urbanistica.

- **Coerenza con SISUS**: indicare nella relazione A2 il riferimento alla strategia approvata e agli obiettivi di digitalizzazione.
- **Target aree degradate**: descrivere come il progetto supporta la pianificazione inclusiva (es. analisi per rigenerazione urbana).
- **Logica integrata**: allegare schema che mostra l'integrazione con altri interventi della SISUS.
- **Maturazione progettuale**: allegare atto di approvazione e cronoprogramma.

FAQ 16

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 6 "Spese ammissibili", comma 1, nella categoria "a) impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature a costi reali" è indicato:

- Acquisto e installazione di sensori, strumenti di supporto, rilevatori di grandezze;
- Sviluppo o acquisto software a riuso (ricompresi acquisto di sensori e apparati di rete per il loro collegamento);

non si capisce la frase "ricompresi acquisto di sensori e apparati di rete per il loro collegamento" nella voce "sviluppo o acquisto di software a riuso. Si chiede inoltre conferma che la spesa per l'acquisto di gateway LoraWAN e/o di altre componenti di infrastruttura di rete è considerata ammissibile.

Risposta: L'art. 6, comma 1, lettera a) elenca tra le spese ammissibili:

- "Acquisto e installazione di sensori, strumenti di supporto, rilevatori di grandezze";

- “Sviluppo o acquisto software a riuso (ricompresi acquisto di sensori e apparati di rete per il loro collegamento)”.

La frase significa che, nel caso di sviluppo o acquisto di software a riuso, sono ammissibili anche le spese per i dispositivi hardware indispensabili al funzionamento del software, come:

- sensori per la raccolta dati;
- apparati di rete (es. gateway LoRaWAN, router, switch) per il collegamento dei sensori alla piattaforma.

Questa interpretazione è coerente con la logica del bando, che prevede l'integrazione di sensoristica IoT e flussi dati nella piattaforma MyData2 (art. 5, comma 2, Intervento ammissibile 3).

Pertanto, **l'acquisto di gateway LoRaWAN e altre componenti di rete è ammissibile**, purché:

- sia funzionale agli interventi previsti dal progetto;
- sia rendicontato con fatture dettagliate e certificati di conformità (art. 16, comma 4).

FAQ 17

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 6 “Spese ammissibili”, comma 3, il terzo punto

riporta:

riferite a beni utilizzati nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili al proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;

Lo sviluppo di componenti delle piattaforme MyData e MyCity è riferito a beni (suddette piattaforme) localizzate nei sistemi informatici di Regione del Veneto e non delle unità operative destinatarie, ovvero i Comuni della AU. Quindi è necessario disporre di un accordo con Regione del Veneto da allegare alla domanda di sostegno?

Risposta: La clausola dell'Articolo 6 comma 3 ("beni di investimento... localizzati altrove") si applica tipicamente a beni fisici (Categoria A - Impianti, macchinari).

Lo sviluppo software per le piattaforme (Interventi 1 e 2) rientra prevalentemente nella Categoria B (Consulenze specialistiche e servizi).

In questo caso, si tratta di servizi immateriali che vanno ad arricchire un'infrastruttura regionale già esistente, non di "beni fisici" dell'Ente spostati in locali terzi.

L'elenco della documentazione obbligatoria da allegare alla domanda (Articolo 10, commi 5 e 6) è tassativo e non include accordi di servizio o convenzioni con la Regione per l'hosting del software.

FAQ 18

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 6 "Spese ammissibili", comma 3, il quinto punto riporta:

analiticamente indicate nel modulo informatico della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiori;

Si chiede se con "domanda" si intende la domanda di sostegno e che quindi, di conseguenza, la domanda di sostegno deve contenere l'elenco analitico delle spese. In tal caso la necessità di fornire un'indicazione analitica delle spese nella domanda di sostegno è in contraddizione con quanto riportato all'art. 5 comma 4, che ammette la presentazione di una domanda di sostegno con allegato un progetto di fattibilità "non puntualmente definito". Si chiede di disambiguare questo punto.

Risposta: La risposta è in corso di definizione e verrà pubblicata in una seconda fase.

FAQ 19

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 7 "Spese non ammissibili", comma 2, al punto s) è richiamata la spesa per il personale interno, ad es. per gli incentivi alle funzioni tecniche. Tali incentivi sono esclusi pertanto dalle spese ammissibili se considerate come spese distinte, ma potrebbero rientrare nel 7% forfettario dei costi indiretti che non sono soggette a rendicontazione analitica. Si chiede conferma di questa interpretazione.

Risposta: Il bando stabilisce che:

- **Art. 7, comma 2, punto s):** non sono ammissibili le spese per il personale interno ed esterno, compresi gli incentivi alle funzioni tecniche normate dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023, se rendicontate come spese dirette.
- **Art. 6, comma 1, lettera d):** i costi indiretti dell'operazione sono calcolati con tasso forfettario pari al 7% dei costi delle categorie a), b), c), ai sensi dell'art. 54.1 lett. a) del Reg. UE 1060/2021. Questi costi possono includere spese amministrative e per il personale (es. gestione, contabilità, pulizie), senza rendicontazione analitica.

I costi indiretti sono ammissibili se richiesti nel portale Fondi.RVE e non è richiesto di esplicitare a quali voci di costo il beneficiario intende destinarli.

FAQ 20

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione", comma 3, che riporta: *corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 6* si rileva che il citato comma 6 non si riferisce alla documentazione obbligatoria da presentare. Si chiede conferma che il riferimento corretto è al comma 5.

Risposta: Sì, il riferimento corretto è al **comma 5**, che elenca la documentazione obbligatoria a pena di inammissibilità. Il comma 6 riguarda invece la conversione in PDF degli allegati.

- **Comma 3:** indica che la domanda deve essere corredata "di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 6".
- **Comma 5:** elenca la documentazione obbligatoria (atto di approvazione del progetto, Allegato A2, Allegato A1, ecc.).
- **Comma 6:** si limita a specificare che "tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma devono essere convertiti in formato PDF".

Pertanto, il riferimento corretto per la documentazione obbligatoria è il **comma 5**, mentre il comma 6 riguarda solo il formato dei file.

FAQ 21

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione", comma 5, il citato D.Lgs 36/2023 riporta come contenuti minimi del progetto:

o relazione generale illustrativa o capitolato tecnico o documento di stima economica. Tali contenuti, indicati come documentazione obbligatoria a pena di inammissibilità della domanda stessa, contrastano con quanto riportato all'art. 5 comma 4, che ammette la presentazione di una domanda di sostegno con allegato un progetto di fattibilità "non puntualmente definito". Si chiede di disambiguare in dettaglio questo punto.

Risposta: Il bando distingue tra:

- **Contenuti minimi obbligatori** (art. 10, comma 5):
 - Relazione generale illustrativa;
 - Capitolato tecnico;
 - Documento di stima economica. Questi sono previsti dal D.Lgs. 36/2023 per garantire la legittimità della procedura di affidamento e sono richiesti a pena di inammissibilità.
- **Livello di dettaglio progettuale** (art. 5, comma 4):
 - È ammessa la presentazione di un progetto di fattibilità non puntualmente definito, cioè senza analisi dettagliata degli interventi per ciascun ente locale.
 - Tale analisi potrà essere predisposta successivamente e allegata alla prima domanda di pagamento (anticipo o acconto).

Il progetto deve essere completo nei contenuti minimi (relazione, capitolato, stima economica), ma non è necessario che contenga già il dettaglio operativo per ogni Comune. Questo consente di rispettare la normativa sugli appalti e, al tempo stesso, la flessibilità prevista dal bando.

Esempio - Un Comune presenta domanda con:

- Relazione illustrativa che descrive obiettivi e ambiti (es. MyData2, MyCity2);
- Stima economica complessiva. Non allega ancora le schede di dettaglio per ogni ente locale, che saranno inviate con la prima domanda di pagamento;
- Capitolato tecnico con requisiti generali (nella declinazione progettuale di dettaglio).

FAQ 22

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: All'art. 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione" è indicata la necessità di presentare la dichiarazione del rispetto del principio DNSH. Gli allegati A3 e A4 riportano la dichiarazione. In particolare, dall'analisi presente nel Rapporto Ambientale FESR Veneto 2021/2027, approvato con DGR 77 del 1 febbraio 2022, l'Azione 1.2.x è risultata conforme a tutti gli obiettivi del DNSH. Negli stessi allegati occorre però impegnarsi e poi fornire apposita perizia asseverata o altra documentazione a comprova del rispetto del principio DNSH. Tale richiesta è in contrasto con quanto indicato e richiamato sopra. Si chiede di disambiguare questo punto.

Risposta: Il bando stabilisce due livelli di verifica del principio DNSH:

1. Valutazione ex ante: il Rapporto Ambientale FESR Veneto 2021/2027 (DGR 77/2022) ha già verificato la conformità delle Azioni 1.2.x agli obiettivi DNSH.
2. Impegno del beneficiario: gli Allegati A3 e A4 richiedono una dichiarazione formale di rispetto del principio DNSH e, se necessario, la produzione di documentazione tecnica (es. perizia asseverata) per dimostrare che il progetto realizzato non introduce elementi contrari alle prescrizioni ambientali.

Precisazioni:

- La conformità dell'Azione è stata valutata a livello di programmazione, ma il bando deve garantire che ogni singolo intervento mantenga tale conformità in fase di attuazione.
- La perizia asseverata o altra documentazione è richiesta solo se pertinente, ad esempio per interventi che comportano investimenti materiali o modifiche che potrebbero incidere su consumo di suolo, emissioni, gestione rifiuti, ecc.

Esempio - Un progetto prevede l'installazione di sensori IoT:

- In domanda, il beneficiario compila Allegato A3 dichiarando il rispetto DNSH.
- In fase di rendicontazione, allega una relazione tecnica che conferma l'assenza di impatti ambientali negativi (es. consumo energetico ridotto, nessuna nuova fonte di emissioni).
- Oppure fornisce perizia asseverata per attestare la conformità del prodotto acquistato e installato con i principi del DNSH.

FAQ 23

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione", comma 9, che riporta: dichiarazione relativa al rispetto del DNSH di cui all'art 5 co. 5. si rileva che il citato comma 5 non si riferisce al DNSH. Si chiede conferma che il riferimento corretto è al comma 6

Risposta: Nel bando:

- **Art. 10, comma 9** richiede la dichiarazione sul rispetto del DNSH.
- Il testo cita erroneamente "art. 5, comma 5", che riguarda i criteri di ammissibilità specifici per le Azioni (es. interoperabilità, riuso soluzioni).
- Il riferimento corretto è **art. 5, comma 6**, che disciplina la conformità alle prescrizioni ambientali, inclusa la verifica del principio DNSH, con rinvio alle Linee Guida e agli Allegati A3 e A4.

La dichiarazione DNSH deve essere resa in sede di domanda (art. 10, comma 9) e confermata con la documentazione prevista (Allegati A3 e A4), in coerenza con quanto stabilito all'art. 5, comma 6.

FAQ 24

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione", comma 10, che riporta: Il beneficiario ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso. si rileva che in Fondi.RVE viene richiesto per ogni voce di spesa (corrispondente agli interventi ammissibili di cui all'art. 6) di valorizzare la spesa tecnica prevista e quindi inserire le voci di dettaglio che concorrono a tale importo. Tale suddivisione della spesa contrasta con quanto riportato all'art. 5 comma 4, che ammette la presentazione di una domanda di sostegno con allegato un progetto di fattibilità "non puntualmente definito". Si chiede di disambiguare in dettaglio questo punto. Nello specifico, si chiede se le varie voci di dettaglio da inserire sono vincolanti e in quale misura, oppure se possono essere completamente diverse da quelle risultanti in fase di acconto e saldo.

Risposta: La risposta è in corso di definizione e verrà pubblicata in una seconda fase.

FAQ 25

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: All'art. 14 "Svolgimento delle attività, varianti e proroghe", comma 3 è riportato: Sono ammissibili compensazioni tra le categorie di spesa ammesse, non superiori al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno, purché motivate e non devono comportare un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo. La presentazione di una domanda di sostegno con allegato un progetto di fattibilità "non puntualmente definito" - che non individui quindi una puntuale suddivisione delle voci di spesa - potrebbe dare origine a variazioni successive superiori al 20% comportando la revoca del finanziamento. Si chiede di disambiguare in dettaglio questo punto.

Risposta: Articolo 14, comma 3 – Interpretazione e chiarimento operativo. Il bando consente la possibilità di apportare compensazioni tra le categorie di spesa ammesse, ma pone un limite preciso: tali compensazioni non possono superare il 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. Inoltre, devono essere motivate con comprovate ragioni tecniche, avere carattere migliorativo e non comportare un peggioramento del progetto iniziale.

Il comma chiarisce anche che non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto. Per variazione sostanziale si intende qualsiasi modifica che alteri: la finalità, la natura, la funzione, la tipologia dell'operazione oggetto della domanda di sostegno.

In questo contesto, la presentazione di una domanda di sostegno corredata da un progetto di fattibilità "non puntualmente definito", cioè privo di una chiara suddivisione delle voci di spesa, è considerata rischiosa. Infatti, un progetto poco dettagliato potrebbe richiedere, in fase di attuazione, spostamenti di budget tra categorie di spesa superiori al 20%, per adattarsi alle esigenze reali. Questa condizione è espressamente vietata dal bando e comporta conseguenze gravi: la revoca totale o parziale del finanziamento, come previsto dall'art. 18, comma 3, lettere a) e c).

Pertanto:

- Il 20% è un tetto massimo per compensazioni interne tra categorie di spesa già previste nel progetto approvato.
- Qualsiasi modifica che superi tale limite o che cambi la natura e la funzione dell'intervento è considerata una variazione sostanziale e determina la decadenza del sostegno.

- Per evitare questo rischio, il progetto deve essere puntualmente definito già in fase di domanda, indicando in modo analitico le voci di spesa (art. 10 e art. 6), così da garantire coerenza tra la proposta iniziale e la sua attuazione.

In sintesi, il bando mira a garantire stabilità e trasparenza: le compensazioni sono ammesse solo entro il limite del 20% e non devono trasformare il progetto originario. Una progettazione dettagliata è quindi essenziale per evitare variazioni non consentite e la conseguente revoca del contributo.

FAQ 26

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: All'art. 16 "Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno", comma 5 è riportato:

il CIG e il CUP devono essere indicati sui giustificativi di spesa, sugli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali.

Nel caso di inclusione a progetto di spese ammissibili sostenute a partire dal 08/04/2022 e contrattualizzate prima dell'emissione del CUP, si chiede conferma della possibilità di rendicontare la spesa corrispondente e quale documentazione integrativa deve essere prodotta ed allegata alla domanda di sostegno, acconto e/o saldo.

Risposta: Art. 16, comma 5 – Obbligo di indicare CIG e CUP e gestione delle spese antecedenti all'emissione del CUP

Il bando stabilisce che il CIG e il CUP devono essere indicati sui giustificativi di spesa, sugli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali. Tuttavia, è prevista la possibilità di rendicontare spese ammissibili sostenute a partire dall'08/04/2022 (art. 6, comma 2), anche se contrattualizzate prima dell'emissione del CUP, purché siano rispettate le condizioni di ammissibilità.

In questi casi, per garantire la tracciabilità e la conformità alle norme sulla rendicontazione, il beneficiario dovrà allegare documentazione integrativa che consenta di collegare in modo inequivocabile la spesa al progetto finanziato. Tale documentazione comprende:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) del legale rappresentante, che attesti:
 - la riconducibilità della spesa al progetto ammesso a sostegno,

- la data di contrattualizzazione antecedente all'emissione del CUP,
- l'impossibilità materiale di riportare il CUP sul documento originario.
- Provvedimento interno di approvazione del progetto e degli atti di spesa (art. 10, comma 5, lett. a).
- Documentazione contabile completa (fatture, quietanze di pagamento, mandati) conforme alle regole di tracciabilità (art. 16, commi 4 e 11).
- Indicazione del CUP e del CIG su tutti i documenti successivi (es. domanda di sostegno, rendicontazione, eventuali atti integrativi), come richiesto dal bando.

In sintesi: è possibile rendicontare spese contrattualizzate prima dell'emissione del CUP se sostenute dal 08/04/2022. È obbligatorio integrare la documentazione con una dichiarazione formale e con gli atti che dimostrino la correlazione tra spesa e progetto, oltre a riportare il CUP e il CIG su tutti i documenti successivi.

FAQ 27

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 18 "Revoca, rinuncia e decadenza del sostegno", comma 3 punto f): spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno; si chiede se esiste – e dove è eventualmente riportato nel bando - un limite inferiore al totale della spesa richiesta nella domanda di sostegno.

Risposta: Chiarimento sul limite minimo di spesa nella domanda di sostegno (*Riferimento: Art. 18, comma 3, punto f; Art. 8; Art. 10*)

Il bando non prevede alcun limite inferiore obbligatorio per il totale della spesa indicata nella domanda di sostegno. Gli articoli 8 e 10 disciplinano la forma, le soglie e l'intensità del sostegno, stabilendo che l'agevolazione è concessa nella misura del 100% del costo totale ammissibile, nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate alle singole Aree Urbane e conformemente alle SISUS approvate. Tuttavia, non viene fissata una soglia minima di spesa da rispettare in fase di presentazione della domanda.

L'unico vincolo esplicitamente indicato nel bando riguarda la fase di rendicontazione finale: Art. 18, comma 3, punto f) stabilisce che si procede alla decadenza totale del sostegno qualora le spese rendicontate e riconosciute ammissibili risultino inferiori al 50% del totale della spesa

ammessa in fase di concessione del sostegno. Tale disposizione è volta a garantire la realizzazione sostanziale del progetto e la coerenza con gli obiettivi approvati.

In sintesi:

- Non esiste un limite minimo di spesa da indicare nella domanda di sostegno.
- È invece obbligatorio, in sede di rendicontazione, che le spese ammissibili siano almeno pari al 50% della spesa ammessa; in caso contrario, si applica la decadenza totale del contributo.

FAQ 28

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: È ammissibile che un Beneficiario presenti domanda di sostegno solo per una delle due azioni?

Risposta: Il bando prevede che i proponenti devono presentare due diverse domande, una per ciascuna Azione:

- Azione 1.2.1 “Veneto Data Platform”
- Azione 1.2.2 “PA digitale”

Tuttavia, è ammessa la presentazione di una sola domanda riferita a una sola delle due Azioni, a condizione che sia accompagnata da una motivazione adeguata e documentata, in coerenza con le Linee Guida per la Programmazione e Co-progettazione delle SISUS. In assenza di tale motivazione, la domanda sarà considerata non ammissibile. Si precisa inoltre che la motivazione sarà valutata dalla CTV in sede di valutazione delle domande di sostegno.

FAQ 29

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Progettuale

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Si chiede conferma che le attività inerenti alla gestione privacy del progetto (es. per l'esecuzione delle DPIA, predisposizione degli eventuali accordi di contitolarità, nomine dei

responsabili, definizione dei trattamenti ecc.) possano essere considerate spese ammissibili ricadenti nella categoria 3 "System Analyst" o in altra categoria rientrante nell'elenco riportato in Appendice 1.

Risposta: La risposta è in corso di definizione e verrà pubblicata in una seconda fase.

FAQ 30

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: È ammessa la possibilità di presentare un progetto per l'azione 1.2.2 che includa interventi diversi da quelli elencati all'art. 5 comma 2 purché soddisfacenti i criteri di ammissibilità riportati nell'art. 5 comma 5 e 6?

Risposta: Art. 5, comma 2 elenca le tipologie di interventi ammissibili per l'Azione 1.2.2 – *Pubblica Amministrazione Digitale – MyCity2* (es. adeguamento servizi MyCity1/LEDD, integrazione MyPA, assistente virtuale, contact center, MyPay, ViviVeneto).

Art. 5, comma 4 chiarisce che:

«Il progetto presentato con la domanda di sostegno può includere una declinazione progettuale di dettaglio qualora sia già stata effettuata un'analisi preliminare. Nel caso in cui venga presentato con la domanda di sostegno un progetto di fattibilità non puntualmente definito, l'analisi dettagliata degli interventi previsti per ciascun ente locale, purché coerente con il progetto di fattibilità, potrà essere predisposta successivamente e allegata alla prima domanda di pagamento.»

Art. 5, comma 5 e 6 stabiliscono i criteri di ammissibilità specifici e comuni (coerenza con SISUS, interoperabilità, riduzione emissioni, riuso soluzioni, rispetto L.R. 19/2008, DNSH, ecc.).

Il Bando non vieta esplicitamente l'inserimento di interventi ulteriori rispetto a quelli elencati al comma 2, purché:

- siano coerenti con gli ambiti tematici delle SISUS approvate;
- rispettino i criteri di ammissibilità di cui ai commi 5 e 6;
- siano integrabili nella piattaforma regionale MyPortal senza oneri aggiuntivi (come indicato per gli interventi ammissibili).

Quindi sì, è ammessa la possibilità di presentare un progetto che includa interventi diversi da quelli elencati, a condizione che rispettino i criteri di ammissibilità e le prescrizioni del Bando.

FAQ 31

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Il target da raggiungere relativamente ai comuni della AU come si riflettono in termini di interventi per ciascun comune? Ad esempio, è ammissibile:
- che uno o più comuni della AU non integrino in MyData alcuna fonte dati di pertinenza (flussi dati di ente/piattaforma o sensori)?
- che uno o più comuni della AU non realizzino alcuno degli interventi ammissibili riportati per l'azione 1.2.2 all'art. 5 comma 2

Risposta: Sì, è ammissibile. Il Bando non prevede l'obbligo che ogni singolo Comune della AU realizzi interventi per entrambe le Azioni o integri specifiche fonti dati. Gli interventi devono essere coerenti con la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) e con il progetto complessivo approvato per l'Area urbana (art. 1, comma 3 e art. 5, commi 5 e 6).

In particolare:

- Per l'Azione 1.2.1 – Veneto Data Platform (MyData2): i Comuni possono scegliere quali flussi dati integrare e quali sensori adottare, purché coerenti con gli ambiti tematici SISUS. Non è richiesto che ogni Comune integri almeno una fonte dati o sensore.
- Per l'Azione 1.2.2 – Pubblica Amministrazione Digitale (MyCity2): gli interventi possono essere concentrati su alcuni Comuni, purché il progetto complessivo rispetti la SISUS e i criteri di ammissibilità (art. 5, commi 5 e 6).

L'obiettivo è la realizzazione del progetto complessivo dell'Area urbana, non la copertura uniforme di tutti i Comuni. La distribuzione degli interventi tra i Comuni è quindi flessibile, purché giustificata e coerente con la strategia approvata.

FAQ 32

Data: 07/11/2025

Ente richiedente: Città Metropolitana di Venezia

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati

Domanda: I dispositivi IoT acquistati possono essere installati nell'area del comune di Venezia, anche se quest'ultimo non può essere beneficiario dei finanziamenti?

Risposta: Nelle schede SISUS, ultimo aggiornamento (SISUS 2021-2027 Area urbana di Venezia ver. 4.2 - ottobre 2025), consultabili al seguente link: [\[https://www.comune.venezia.it/it/susveneziam21-27\]](https://www.comune.venezia.it/it/susveneziam21-27). Per l'Azione 1.2.1 "Ciclabili on line," l'area di intervento indicata è "Comuni dell'Area Urbana," mentre per l'Azione 1.2.2 "DIME" è riportato esplicitamente "escluso il Comune di Venezia".

Tuttavia, il criterio specifico di ammissibilità (Art. 5), tra i criteri di ammissibilità specifici per l'Area Urbana di Venezia, l'Articolo 5, comma 5, riporta testualmente: "Nelle Aree urbane gli interventi potranno essere in Comuni diversi dal Comune di Venezia". Questa clausola, inserita sia per l'Azione 1.2.1 (Dati/IoT) che per l'Azione 1.2.2 (Servizi), indica che la finalità del bando per l'aggregazione veneziana è proprio quella di intervenire sui territori comunali diversi dal capoluogo.

FAQ 33

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Amministrativo

Ambito: Azione 1.2.1 "Veneto Data Platform"

Domanda: È sufficiente la realizzazione di un solo degli interventi ammissibili elencati nel bando?

Risposta: Sì, è ammissibile. Il Bando non impone un numero minimo di interventi per ciascuna Azione. È sufficiente che il progetto presentato:

- sia **coerente con la SISUS** e con il progetto complessivo approvato per l'Area urbana (art. 1, comma 3);
- rispetti i **criteri di ammissibilità** previsti dall'art. 5, commi 5 e 6 (es. interoperabilità, riduzione delle emissioni, riuso delle soluzioni, rispetto del principio DNSH);
- garantisca il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Azione di riferimento.

Il progetto può quindi includere **anche un solo intervento ammissibile**, purché rispetti le prescrizioni del Bando e sia funzionale agli obiettivi dell'Azione.

FAQ 34

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Amministrativo

Ambito: Azione 1.2.1 "Veneto Data Platform"

Domanda: Per il raggiungimento del target è sufficiente che per ogni comune venga realizzato almeno uno degli interventi ammissibili elencati nel bando, non necessariamente lo stesso intervento per tutti i comuni?

Risposta: Sì, è sufficiente. Il Bando non impone che tutti i Comuni realizzino lo stesso intervento né che ciascun Comune debba coprire entrambe le Azioni. È richiesto che il progetto complessivo dell'Area urbana:

- sia **coerente con la SISUS** e con gli obiettivi strategici approvati (art. 1, comma 3);
- rispetti i **criteri di ammissibilità** previsti dall'art. 5, commi 5 e 6 (es. interoperabilità, riduzione delle emissioni, riuso delle soluzioni, rispetto del principio DNSH);
- garantisca la funzionalità e l'efficacia complessiva delle Azioni 1.2.1 e 1.2.2.

Pertanto, ogni Comune può realizzare **almeno un intervento ammissibile**, anche diverso da quello scelto dagli altri Comuni, purché il progetto complessivo rispetti la strategia e le prescrizioni del Bando.

FAQ 35

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito:	Azione	1.2.1	"Veneto	Data	Platform"
----------------	--------	-------	---------	------	-----------

Intervento ammissibile 1: Sviluppo software per evoluzione di nuove funzionalità MyData2

Domanda: È sufficiente implementare uno solo dei casi d'uso descritti nella scheda tecnica reperibile da <https://myextranet.regione.veneto.it/notizie/pr-veneto-fesr-2021-27-azioni-121-122-st?>

Risposta: Sì, è sufficiente. Il Bando (art. 5, comma 4) prevede che il progetto possa includere una declinazione progettuale di dettaglio e non impone l'obbligo di implementare tutti i casi d'uso descritti nelle schede tecniche. È quindi ammissibile realizzare **anche un solo caso d'uso**, purché:

- sia coerente con la **SISUS** e con gli obiettivi dell'Azione di riferimento;
- rispetti i **criteri di ammissibilità** indicati all'art. 5, commi 5 e 6 (es. interoperabilità, riduzione delle emissioni, riuso delle soluzioni, rispetto del principio DNSH);
- garantisca la funzionalità e l'efficacia del progetto complessivo.

Le schede tecniche forniscono esempi e specifiche di requisiti di business, ma non rappresentano un vincolo sul numero minimo di casi d'uso da implementare.

FAQ 36

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.1 “Veneto Data Platform”
Intervento ammissibile 1: Sviluppo software per evoluzione di nuove funzionalità MyData2

Domanda: È possibile utilizzare per l’implementazione dei casi d’uso esclusivamente “flussi di piattaforma”, flussi provenienti da banche dati sovracomunali (regionali, inps, agenzia entrate, etc.) integrate a livello di piattaforma centrale?

Risposta: Sì, è possibile. Il Bando (art. 5, comma 2 e 3) prevede che i soggetti beneficiari possano scegliere i flussi dati da integrare nella piattaforma **MyData2**, tra quelli provenienti dai sistemi informativi comunali o da altre fonti, purché coerenti con gli ambiti tematici delle SISUS e correttamente integrabili nella piattaforma regionale. Non è imposto l’obbligo di utilizzare esclusivamente flussi locali:

«I soggetti beneficiari potranno scegliere i flussi dati da integrare nella piattaforma MyData2 tra quelli provenienti, ad esempio, dai sistemi informativi di ogni Comune. [...] Potranno integrare anche ulteriori flussi dati a loro scelta, purché coerenti con gli ambiti tematici previsti dalle SISUS e integrabili correttamente nella piattaforma MyData2.»

Pertanto, l’uso esclusivo di flussi già disponibili a livello di piattaforma centrale (es. banche dati regionali o nazionali) è ammissibile, purché il progetto rispetti i criteri di ammissibilità (art. 5, commi 5 e 6) e garantisca la funzionalità del caso d’uso.

FAQ 37

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.1 “Veneto Data Platform”
Intervento ammissibile 1: Sviluppo software per evoluzione di nuove funzionalità MyData2

Domanda: È possibile implementare un caso d’uso diverso da quelli indicati?

Risposta: Sì, è possibile. Il Bando (art. 5, comma 3 e 4) chiarisce che le schede tecniche forniscono **specifiche di requisiti di business ed esempi di caratteristiche funzionali**, ma non rappresentano un vincolo esclusivo. I soggetti beneficiari possono sviluppare ulteriori casi d’uso, purché:

- siano **coerenti con gli ambiti tematici previsti dalle SISUS approvate**;

- rispettino i **criteri di ammissibilità** indicati all'art. 5, commi 5 e 6 (es. interoperabilità, riduzione delle emissioni, riuso delle soluzioni, rispetto del principio DNSH);
- siano integrabili correttamente nella piattaforma regionale (MyData2 o MyCity2) senza oneri aggiuntivi per l'adeguamento della piattaforma stessa.

In sintesi, i casi d'uso proposti possono essere diversi da quelli indicati, purché funzionali agli obiettivi dell'Azione e conformi alle prescrizioni del Bando.

FAQ 38

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.1 "Veneto Data Platform"
Intervento ammissibile 2: Sviluppo software per integrazione flussi dati Sistemi Informativi Locali

Domanda: È sufficiente implementare solo un sottoinsieme dei flussi dati descritti nella scheda tecnica reperibile da <https://myextranet.regione.veneto.it/notizie/pr-veneto-fesr-2021-27-azioni-121-122-st?>

Risposta: Sì, è sufficiente. Il Bando (art. 5, comma 2 e 3) prevede che i soggetti beneficiari possano scegliere i flussi dati da integrare nella piattaforma **MyData2**, tra quelli elencati nelle schede tecniche o altri flussi coerenti con gli ambiti tematici delle SISUS. Non è richiesto implementare tutti i flussi indicati:

«I soggetti beneficiari potranno scegliere i flussi dati da integrare nella piattaforma MyData2 tra quelli provenienti, ad esempio, dai sistemi informativi di ogni Comune. [...] Potranno integrare anche ulteriori flussi dati a loro scelta, purché coerenti con gli ambiti tematici previsti dalle SISUS e integrabili correttamente nella piattaforma MyData2.»

Pertanto, è ammissibile implementare **solo un sottoinsieme dei flussi dati**, purché il progetto rispetti i criteri di ammissibilità (art. 5, commi 5 e 6) e garantisca la funzionalità del caso d'uso.

FAQ 39

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.1 “Veneto Data Platform”
Intervento ammissibile 2: Sviluppo software per integrazione flussi dati Sistemi Informativi Locali

Domanda: Vi è un numero minimo di flussi da implementare?

Risposta: No, il Bando non stabilisce un numero minimo obbligatorio di flussi dati da integrare. L’Art. 5, comma 2 e 3 prevede che i soggetti beneficiari possano scegliere i flussi da integrare nella piattaforma **MyData2** tra quelli indicati nelle schede tecniche o altri flussi coerenti con gli ambiti tematici delle SISUS. È quindi sufficiente implementare i flussi necessari a garantire la funzionalità del caso d’uso e il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

«I soggetti beneficiari potranno scegliere i flussi dati da integrare nella piattaforma MyData2 tra quelli provenienti, ad esempio, dai sistemi informativi di ogni Comune. [...] Potranno integrare anche ulteriori flussi dati a loro scelta, purché coerenti con gli ambiti tematici previsti dalle SISUS e integrabili correttamente nella piattaforma MyData2.»

In sintesi, non è richiesto un numero minimo, ma i flussi devono essere **pertinenti, coerenti e funzionali** agli obiettivi dell’Azione.

FAQ 40

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.1 “Veneto Data Platform”
Intervento ammissibile 2: Sviluppo software per integrazione flussi dati Sistemi Informativi Locali

Domanda: È possibile implementare flussi dati diversi da quelli elencati nella scheda tecnica reperibile da <https://myextranet.regione.veneto.it/notizie/pr-veneto-fesr-2021-27-azioni-121-122-st?>

Risposta: Sì, è possibile. L’Art. 5, comma 3 del Bando stabilisce che:

«I soggetti beneficiari potranno integrare anche ulteriori flussi dati a loro scelta, purché coerenti con gli ambiti tematici previsti dalle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) approvate dalla Regione del Veneto, e purché integrabili correttamente nella piattaforma MyData2 in ottica di miglioramento della definizione delle politiche di governo e monitoraggio del territorio.»

Pertanto, i flussi indicati nelle schede tecniche sono **esemplificativi** e non vincolanti. È ammesso utilizzare flussi diversi, a condizione che:

- siano coerenti con gli ambiti tematici della SISUS;
- rispettino i criteri di ammissibilità previsti dall'art. 5, commi 5 e 6 (interoperabilità, riduzione delle emissioni, riuso delle soluzioni, DNSH);
- siano tecnicamente integrabili nella piattaforma regionale MyData2.

FAQ 41

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"

Domanda: È sufficiente la realizzazione di un solo degli interventi ammissibili elencati nel bando?

Risposta: Sì, è sufficiente. Il Bando non prevede un numero minimo obbligatorio di interventi per ciascuna Azione. È quindi ammissibile realizzare **anche un solo intervento ammissibile**, purché:

- il progetto sia **coerente con la SISUS** e con gli obiettivi strategici dell'Area urbana (art. 1, comma 3);
- rispetti i **criteri di ammissibilità** previsti dall'art. 5, commi 5 e 6 (es. interoperabilità, riduzione delle emissioni, riuso delle soluzioni, rispetto del principio DNSH);
- garantisca la funzionalità e l'efficacia complessiva dell'Azione di riferimento.

In sintesi, non è richiesto implementare più interventi se uno solo è sufficiente a raggiungere gli obiettivi progettuali.

FAQ 42

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"

Domanda: Per il raggiungimento del target è sufficiente che per ogni comune venga realizzato almeno uno degli interventi ammissibili elencati nel bando, non necessariamente lo stesso intervento per tutti i comuni?

Risposta: Sì, è sufficiente. Il Bando non impone che tutti i Comuni realizzino lo stesso intervento né che ciascun Comune debba coprire entrambe le Azioni. È richiesto che il progetto complessivo dell'Area urbana:

- sia **coerente con la SISUS** e con gli obiettivi strategici approvati (art. 1, comma 3);
- rispetti i **criteri di ammissibilità** previsti dall'art. 5, commi 5 e 6 (es. interoperabilità, riduzione delle emissioni, riuso delle soluzioni, rispetto del principio DNSH);
- garantisca la funzionalità e l'efficacia complessiva delle Azioni 1.2.1 e 1.2.2.

Pertanto, ogni Comune può realizzare **almeno un intervento ammissibile**, anche diverso da quello scelto dagli altri Comuni, purché il progetto complessivo rispetti la strategia e le prescrizioni del Bando e le scelte fatte siano adeguatamente motivate.

FAQ 43

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"

Domanda: È ammissibile la realizzazione di una integrazione con una "piattaforma regionale" diversa da quelle indicate (es. Lizard)? Se si è possibile raggiungere il target realizzando esclusivamente questa integrazione?

Risposta: Non è ammissibile, in quanto non sono rispettati i requisiti previsti dal Bando. L'Art. 5, comma 2 e 3 stabilisce che gli interventi per l'Azione 1.2.2 – *Pubblica Amministrazione Digitale* devono essere integrati nella piattaforma regionale **MyPortal** e coerenti con gli ambiti tematici delle SISUS.

FAQ 44

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"

Domanda: La documentazione tecnica reperibile da <https://myextranet.regione.veneto.it/notizie/pr-veneto-fesr-2021-27-azioni-121-122-st> non è completa, quando verranno rilasciate le specifiche complete delle interfacce di integrazione per ogni singola "piattaforma regionale" con cui ci si deve integrare negli interventi ammissibili?

Risposta: Il Bando, all'**Articolo 5, comma 3**, stabilisce che la documentazione attualmente disponibile al link indicato costituisce il riferimento ufficiale per la partecipazione. Il Bando non prevede scadenze per il rilascio di nuovi documenti tecnici.

Per l'ammissione è richiesto un progetto un progetto di fattibilità anche non puntualmente definito, l'Ente deve basare la propria progettazione sulle specifiche funzionali/business attualmente pubblicate.

Le specifiche tecniche di dettaglio per l'effettiva integrazione (es. endpoint, token, documentazione) sono fornite dalla Regione o dai partner tecnologici nella fase esecutiva del progetto, successiva all'ammissione al finanziamento, tramite i canali di adesione tecnica ai singoli servizi regionali.

FAQ 45

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"

Domanda: La documentazione tecnica reperibile da <https://myextranet.regione.veneto.it/notizie/pr-veneto-fesr-2021-27-azioni-121-122-st> non è completa, è possibile avere la documentazione completa che illustri le funzionalità di ogni singola "piattaforma regionale" con cui ci si deve integrare negli interventi ammissibili?

Risposta: Il Bando, all'**Articolo 5, comma 3**, stabilisce che la documentazione attualmente disponibile al link indicato costituisce il riferimento ufficiale per la partecipazione. Il Bando non prevede scadenze per il rilascio di nuovi documenti tecnici.

Per l'ammissione è richiesto un progetto un progetto di fattibilità anche non puntualmente definito, l'Ente deve basare la propria progettazione sulle specifiche funzionali/business attualmente pubblicate.

Le specifiche tecniche di dettaglio per l'effettiva integrazione (es. endpoint, token, documentazione) sono fornite dalla Regione o dai partner tecnologici nella fase esecutiva del progetto, successiva all'ammissione al finanziamento, tramite i canali di adesione tecnica ai singoli servizi regionali.

FAQ 46

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"

Domanda: E' possibile avere il cronoprogramma dei rilasci in collaudo e produzione per ogni singola "piattaforma regionale" con cui ci si deve integrare negli interventi ammissibili?

Risposta: Il Bando, all'Articolo 5, comma 3, stabilisce che la documentazione attualmente disponibile al link indicato costituisce il riferimento ufficiale per la partecipazione. Il Bando non prevede scadenze per il rilascio di nuovi documenti tecnici.

Per l'ammissione è richiesto un progetto un progetto di fattibilità anche non puntualmente definito, l'Ente deve basare la propria progettazione sulle specifiche funzionali/business attualmente pubblicate.

I cronoprogrammi sono forniti dalla Regione o dai partner tecnologici nella fase esecutiva del progetto, successiva all'ammissione al finanziamento, tramite i canali di adesione tecnica ai singoli servizi regionali.

FAQ 47

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"
Intervento ammissibile 2: Integrazione Piattaforma MyPA

Domanda: È ammissibile per un comune che già adotta MyPortal/MyPa?

Risposta: I comuni che hanno già implementato MyPortal/MyPa possono comunque partecipare al bando. Spesso in questi enti esistono servizi comunali gestiti attraverso sistemi verticali di fornitori esterni: il cittadino può presentare le istanze tramite il portale comunale, ma la lavorazione avviene su piattaforme esterne non integrate con i sistemi dell'ente. Questo comporta che, consultando il proprio fascicolo digitale, il cittadino non trovi traccia dello stato di avanzamento delle pratiche avviate. L'intervento è ammissibile perché potrebbe perseguire un duplice obiettivo: da un lato integrare i dati relativi allo stato delle pratiche gestite dai fornitori esterni, dall'altro renderli consultabili in modo trasparente sia attraverso MyPa che nel fascicolo del cittadino del comune, assicurando continuità informativa e tracciabilità completa.

FAQ 48

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"
Intervento ammissibile 3: Integrazione nuovo Assistente Virtuale

Domanda: È ammissibile per un comune che già adotta MyPortal/MyPa inclusi tutti i servizi connessi (richiesta appuntamenti, amministrazione trasparente, etc.)?

Risposta: Sì, la partecipazione al bando è ammissibile anche per i Comuni che hanno già adottato strumenti come MyPortal/MyPa. Sebbene questi strumenti siano attivi, potrebbero ancora esistere contenuti gestiti da terze parti.

L'adesione al bando offre la possibilità di integrare tali componenti di terze parti in modo strutturato e conforme al modello dati definito da Designer Italia.

FAQ 49

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"
Intervento ammissibile 3: Integrazione nuovo Assistente Virtuale

Domanda: Nel documento tecnico si rimanda a documentazione che verrà definita in seguito da Regione, con quali tempistiche?

Risposta: Il Bando, all'**Articolo 5, comma 3**, stabilisce che la documentazione attualmente disponibile al link indicato costituisce il riferimento ufficiale per la partecipazione. Il Bando non prevede scadenze per il rilascio di nuovi documenti tecnici.

Per l'ammissione è richiesto un progetto di fattibilità anche non puntualmente definito, l'Ente deve basare la propria progettazione sulle specifiche funzionali/business attualmente pubblicate.

Le specifiche tecniche di dettaglio per l'effettiva integrazione (es. endpoint, token, documentazione) sono fornite dalla Regione o dai partner tecnologici nella fase esecutiva del progetto, successiva all'ammissione al finanziamento, tramite i canali di adesione tecnica ai singoli servizi regionali.

FAQ 50

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"
Intervento ammissibile 3: Integrazione nuovo Assistente Virtuale

Domanda: Nella documentazione tecnica vengono citati diversi flussi informativi (faq, appuntamenti, schede servizi, etc.) per il raggiungimento dell'obiettivo è possibile implementare solo un sottoinsieme dei flussi? Se sì, vi è un numero minimo di flussi informativi da implementare?

Risposta: Non sussiste un vincolo obbligatorio di implementare un flusso informativo per ogni specifica entità presente nel portale. Tuttavia, l'obiettivo del "cittadino informato" si basa sulla possibilità di fornire un'ampia gamma di informazioni che arricchiscono la conoscenza di base dell'assistente virtuale. Per tale ragione, si raccomanda vivamente di implementare un flusso che comprenda il maggior numero possibile di informazioni disponibili sul portale, al fine di massimizzare l'efficacia del servizio.

FAQ 51

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"
Intervento ammissibile 3: Integrazione nuovo Assistente Virtuale

Domanda: Nella documentazione tecnica per alcune tipologie di flusso si fa riferimento alla documentazione relativa ad altri interventi ammissibili (es. integrazione MyPa, Contact Center), si chiede conferma che per la realizzazione dell'intervento ammissibile relativo all'integrazione del nuovo assistente virtuale non è necessario effettuare anche le altre integrazioni descritte negli altri interventi ammissibili.

Risposta: Si conferma l'assenza di vincoli: la realizzazione dell'intervento sull'assistente virtuale non richiede l'implementazione di flussi o integrazioni descritti in altri interventi ammissibili. I riferimenti incrociati presenti nella documentazione hanno finalità descrittiva per illustrare le possibili sinergie tra diverse componenti del sistema, ma ogni intervento mantiene piena autonomia realizzativa. I comuni possono quindi implementare l'assistente virtuale indipendentemente dalle scelte relative ad altri interventi come MyPa o Contact Center.

FAQ 52

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"
Intervento ammissibile 3: Integrazione nuovo Assistente Virtuale

Domanda: L'assistente virtuale è integrabile sui portali dei comuni realizzati sia con MyPortal che con altre soluzioni di mercato?

Risposta: L'assistente virtuale sarà integrabile attraverso un widget dedicato che, all'interno del portale MyPA, consentirà l'interazione diretta con il cittadino per rispondere alle sue richieste. Nell'ambito della linea di intervento relativa alla piattaforma MyPortal, è previsto di rendere disponibile il medesimo widget. Per i comuni che non utilizzano un prodotto regionale e che gestiscono i propri portali tramite fornitori di loro scelta sono messe a disposizione le API per inviare la domanda ed ottenere la risposta dal Chatbot AI.

I comuni che non utilizzano un prodotto regionale potranno scegliere di sviluppare un servizio digitale di integrazione dei propri portali (Widget) purché integrato in un contesto di interoperabilità (API) nella piattaforma regionale MyPortal (MyPA, MyArea, MyPortal, LEDD, ...) e senza oneri aggiuntivi di adeguamento o sviluppo di quest'ultima.

FAQ 53

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"
Intervento ammissibile 3: Integrazione nuovo Assistente Virtuale

Domanda: Il nuovo assistente virtuale prevede un dispiegamento "multitenant" consentendo una personalizzazione del comportamento, delle modalità di reperimento delle informazioni, della consultazione dei log, del tuning, etc. per ogni singolo comune?

Risposta: L'architettura del nuovo assistente virtuale prevede un modello multi-tenant (interrogare le proprie informazioni specifiche) e multi-dominio (interrogare diversi knowledgebase). Questa scelta progettuale consente che, sulla piattaforma MyPA, il cittadino possa indicare esplicitamente per quale specifico comune intende ricevere informazioni di approfondimento in risposta alle proprie richieste.

Le specifiche tecniche di dettaglio per l'effettiva personalizzazione sono fornite dalla Regione o dai partner tecnologici nella fase esecutiva del progetto, successiva all'ammissione al finanziamento, tramite i canali di adesione tecnica ai singoli servizi regionali.

FAQ 54

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"
Intervento ammissibile 3: Integrazione nuovo Assistente Virtuale

Domanda: L'intervento è ammissibile le informazioni vengano reperite non implementando flussi informativi basati su api ma tramite "scraping" dai portali dei comuni?

Risposta: La soluzione ottimale prevede l'implementazione di integrazioni tramite API, che rappresentano lo standard per garantire interoperabilità e sicurezza dei dati.

Tuttavia, in sede di progettazione di dettaglio, il proponente può valutare l'eventuale adozione di approcci alternativi in funzione delle specifiche esigenze tecniche e operative, garantendo uniformità, manutenibilità e conformità agli standard regionali e nazionali.

FAQ 55

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"
Intervento ammissibile 4: Integrazione Contact Center

Domanda: È ammissibile per un comune che già adotta MyPortal/MyPa?

Risposta: L'intervento relativo al Contact Center è ammissibile anche per i comuni che adottano un prodotto della piattaforma regionale per la gestione dei contenuti del portale istituzionale.

Per esempio, si rileva che non tutti i comuni usufruiscono la sezione FAQ associata alle schede di servizio delle singole aree amministrative dell'ente. I comuni avranno quindi l'opportunità di integrare e strutturare queste informazioni all'interno del Contact Center al fine di migliorare la qualità delle informazioni erogate al cittadino.

FAQ 56

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"
Intervento ammissibile 4: Integrazione Contact Center

Domanda: Nella documentazione tecnica vengono citati diversi flussi informativi (faq, appuntamenti, schede servizi, etc.) per il raggiungimento del target è possibile implementare solo un sottoinsieme dei flussi?

Risposta: Non sussiste un vincolo obbligatorio di implementare un flusso informativo per ogni specifica entità presente nel portale. Tuttavia, l'obiettivo dell'integrazione con il contact center si basa sulla possibilità di fornire un'ampia gamma di informazioni che arricchiscano la conoscenza di base dell'assistente virtuale. Per tale ragione, si raccomanda vivamente di implementare un flusso che comprenda il maggior numero possibile di informazioni disponibili sul portale, al fine di massimizzare l'efficacia del servizio.

FAQ 57

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"
Intervento ammissibile 5: Integrazione MyPay

Domanda: È ammissibile per un comune che già adotta MyPay?

Risposta: L'intervento "Integrazione MyPay" è ammissibile anche per i comuni che adottano il prodotto della piattaforma regionale, in quanto l'intervento offre la possibilità di integrare le componenti di terze parti in modo strutturato e conforme al modello dati definito da PagoPA, e di prevedere aggiornamenti relativi agli standard di sicurezza e di trasmissione dei dati.

FAQ 58

Data: 14/11/2025

Ente richiedente: Treviso

Tema: Progettuale

Ambito: Azione 1.2.2 "Pubblica amministrazione digitale"
Intervento ammissibile 6: Integrazione ViviVeneto

Domanda: È ammissibile per un comune che già adotta MyPortal/MyPa?

Risposta: Sì, la partecipazione al bando è ammissibile anche per i Comuni che hanno già adottato strumenti come MyPortal/MyPa.

Le specifiche tecniche di dettaglio per l'effettiva integrazione sono fornite dalla Regione o dai partner tecnologici nella fase esecutiva del progetto, successiva all'ammissione al finanziamento, tramite i canali di adesione tecnica ai singoli servizi regionali.

Venezia,

Firma digitale

Idelfo Borgo
